



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

II SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

dott.ssa Martina Fusco, ha pronunciato la seguente ordinanza *ex artt. 702 ter c.p.c.*, nel procedimento n. 4415 /2016 R.G.A.C., all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 08/02/2023, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti

██████████ Vincenzo ██████████ – difeso dagli Avv.ti ██████████
██████████

RICORRENTE

E

TIM s.p.a., già Telecom Italia, (P.IVA. 004884100110) in persona del procuratore speciale, difesa dagli avv.ti ██████████

RESISTENTE

Il Giudice,

letti gli atti, osserva.

Parte ricorrente premetteva di aver stipulato nel maggio 2015 contratto con l'operatore resistente per l'attivazione di utenza telefonica fissa (voce ed adsl), con offerta "Tutto" presso la propria abitazione. Parte resistente assegnava la numerazione ██████████ comunicando l'imminente attivazione con nota del 08.05.15; successivamente il ricorrente riceveva fatturazione attestante una presunta attivazione dei servizi avvenuta in data 11.05.15 con addebito dei relativi canoni. Il ██████████ però, contestava tali indebiti addebiti denunciando la mancata attivazione dei servizi ed opponendo legittima eccezione d'inadempimento, che si perpetrava nonostante i reiterati reclami. In data 05.11.15 parte istante esperiva tentativo di conciliazione della controversia presso il Corecom Campania al fine di ottenere l'attivazione dei servizi nonché ristoro dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della condotta di controparte. Visto l'esito negativo, agiva in giudizio *ex art 702 bis*, chiedendo *1) previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla resistente; 2) condannare la medesima, in persona del l.r.p.t., all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto in epigrafe consistente nell'attivazione della linea telefonica; 3) fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta*

*dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella somma di € 30,00, o in quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice dovesse determinare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., terzo comma, 4) dichiarare la medesima, in persona del l.r.p.t., tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi sino al soddisfo, a causa dell'inadempimento contrattuale e/o del disservizio di cui in narrativa, e per l'effetto; 5) condannare la medesima, in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da parte ricorrente, che si quantificano sino alla data di stesura del presente atto nella somma di € 6.345,00 (quale indennizzo computato moltiplicando l'importo di € 15,00 per n. 423 giorni di ritardo nell'attivazione dei servizi, per il periodo di riferimento *11 maggio 2015 – 07 luglio 2016*), ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 6) il tutto con refusione delle spese di lite da distrarsi disgiuntamente pro-quota in favore dei procuratori antistatari.*

Si costituiva in giudizio TIM s.p.a., già Telecom Italia che pur non contestando l'inadempimento, eccepiva la non imputabilità, in quanto la linea non poteva essere attivata per motivi tecnici. Il contratto quindi si è risolto per impossibilità della prestazione, a nulla rilevando l'inadempimento della parte. Contestava il conteggio dell'indennizzo operato dalla controparte, e si opponeva alla liquidazione del risarcimento del danno, in quanto non era stato allegato alcun danno subito in concreto dal ricorrente. Chiedeva quindi *1. preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità dalla domanda; 2. in via principale nel merito, dichiarare l'inesistenza del contratto, o comunque la sua nullità per impossibilità dell'oggetto, e rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto; 3. In ogni caso condannare il ricorrente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.*

In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla Telecom in quanto pretestuosa e di mero stile.

Invero l'attrice, già con il ricorso, ha depositato l'istanza di conciliazione inviata il 05/11/2005 (all. 3) avente ad oggetto esattamente il medesimo fatto-inadempimento portato in giudizio. Sul punto giova precisare che ai sensi dell'art 4 comma 3 dell'all. A alla delibera n. 203/18/CONS come modificato dalla delibera n. 390/21/CONS4 AGICOM "Ai fini del ricorso giurisdizionale, la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell'istanza di conciliazione.", ritenendo quindi sufficiente l'inoltro dell'istanza, come documentata in atti, per l'avveramento della condizione di procedibilità

Nel merito, deve ritenersi provato l'inadempimento della convenuta.

Com'è noto, per quanto attiene al profilo della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, costituisce ormai principio consolidato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo e modificativo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/01).

Ebbene, la convenuta a fronte della documentazione prodotta dall'attrice, non ha negato il proprio inadempimento, ma ha eccepito la non imputabilità dello stesso.

Tuttavia la TIM s.p.a., già Telecom Italia, in ossequio al principio di diritto sopra citato, avrebbe dovuto provare la non imputabilità dell'inadempimento, ex art. 1218 c.c., mentre sul punto non ha depositato alcuna prova documentale a conforto della propria deduzione, e non ha articolato richieste istruttorie in tal senso; né ha provato (o articolato richieste istruttorie volte a provare) di aver informato il cliente delle difficoltà tecniche connesse all'adempimento del contratto.

Va pertanto riconosciuto l'inadempimento della TIM s.p.a., già Telecom Italia, in difetto di prova della imputabilità della mancata attivazione a causa non dipesa dall'odierno resistente, la quale deve essere condannata al completamento della procedura di attivazione della linea telefonica intestata al [REDACTED] sull'utenza telefonica n. [REDACTED] e della relativa connettività sulla linea fibra, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente procedimento.

Di conseguenza, è altresì da accogliere la domanda di condanna della resistente al pagamento di una somma pari ad euro 15,00 (euro 7,50 per ciascun servizio) per ciascun giorno di ritardo dal decorso dei 30 giorni (dalla comunicazione del presente provvedimento), somma che si ritiene equa, sulla scorta dei criteri indicati dall'art 614 bis cpc, anche in considerazione dei parametri indicati in materia per l'indennizzo dovuto (di cui da qui a breve si dirà) e previsto dalla normativa di settore.

Ritenuto provato l'inadempimento della TIM s.p.a., già Telecom Italia, occorre passare alla liquidazione dell'indennizzo, che prescinde, per la sua natura, dalla prova del danno eventualmente subito.

Sul punto si farà riferimento all'Allegato A della delibera 73/11/CONS.

Invero occorre dare atto che né la TIM s.p.a., già Telecom Italia né l'attrice hanno depositato il contratto sottoscritto dall'attrice; in ogni caso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Delibera cit., gli indennizzi contrattualmente stabiliti si applicano solo se superiori di quelli ivi previsti. Quindi priva di rilievo appare l'eccezione in tal senso avanzata da parte resistente.

Ciò posto, va applicato l'art 3 dell'allegato A alla delibera n. 73/11/CONS1, che stabilisce che "*Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero*

di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.” Tale somma va corrisposta, come richiesto dalla parte, dalla conclusione del contratto alla data di presentazione del ricorso (11/05/2015- 06/07/2016) per un totale di 423 giorni che moltiplicati per l'indennizzo giornaliero (euro 7.50) è pari ad euro 3.172,50 per ciascun servizio (voce e internet, considerando che la previsione di entrambi i servizi si evidenzia dalla documentazione emessa dalla stessa società, depositata dal ricorrente e non contestata) per un totale di euro 6.345,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Non vi sono gli estremi per il riconoscimento di alcun altro indennizzo tra quelli previsti dalla legge.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa va rigettata, non avendo, nel ricorso introduttivo, la parte allegato alcun danno specifico (di tipo patrimoniale e non patrimoniali) che giustifichi una liquidazione ulteriore rispetto all'indennizzo già previsto dalla legge. In mancanza di allegazione del danno (e della relativa prova, il cui onere grava sul danneggiato sia per il risarcimento del danno ex art 1218 cc, che per quello ex art 2043 cc), la domanda va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, seguendo il valore della causa, in base ai parametri minimi, stante la natura documentale della causa, e con esclusione della fase istruttoria, non espletata; con distrazione pro quota a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione di alcuna maggiorazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Martina Fusco, pronunciando sulla controversia come in epigrafe, ogni ulteriore domanda e deduzione disattesa, così provvede:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara colpevole ex art 1218 cc l'inadempimento della società resistente per mancato completamento della procedura di attivazione delle utenze intestata al ricorrente, e dei relativi servizi;
- Condanna quindi la TIM s.p.a., già Telecom Italia, in persona del suo legale rappresentante, al completamento della procedura di attivazione dei servizi richiesti sulla linea [REDACTED] intestata al ricorrente, entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- Condanna TIM s.p.a., già Telecom Italia, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a [REDACTED] Vincenzo la somma di euro 15,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui sopra;

- Condanna TIM s.p.a., già Telecom Italia, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a [REDACTED] Vincenzo di euro 6.345,00, oltre interessi di legge, a titolo di indennizzo per le voci di cui in parte motiva;
- Rigetta la domanda di risarcimento danni;
- Condanna Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a [REDACTED] Vincenzo le spese della presente procedura, che liquida in euro 150,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese al 15%, da distrarsi pro quota in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;

manda alla cancelleria per la comunicazione

Nocera Inferiore, 08/02/2023

Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco